

POLIZZA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA
R.C.T.O
LOTTO 1
CIG 7910518DF3

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

GEOFOR SPA
N. CIG 7910518DF3

e

Compagnia di assicurazione

Nome
Via/Piazza
C.F / P. IVA
.....

Durata della polizza

dalle ore 24.00 del	30.06.2019
alle ore 24.00 del	30.06.2022

Con scadenze dei periodi di assicurazione

successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di	31.12
-------------------	--------------

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005

SOMMARIO

DEFINIZIONI.....	5
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO.....	7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	9
Art.1 DURATA DELL' ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA.....	9
Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE	9
Art.3 CLAUSOLA BROKER.....	11
Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.....	11
Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE	11
Art.6 VARIAZIONI DI RISCHIO	11
Art.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	12
Art.8 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO	12
Art.9 FORO COMPETENTE	12
Art.10 ONERI FISCALI.....	13
Art.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	13
Art.12 ALTRE ASSICURAZIONI	13
Art.13 ELEZIONE DI DOMICILIO	13
Art.14 RENDICONTAZIONE SINISTRI.....	13
Art.15 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO	13
Art.16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO.....	14
Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)	14
Art.18 CORRISPONDENTE/COVERHOLDER (operativa solo nel caso di aggiudicazione a sottoscrittore lloyd's)	14
Art.19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	15
Art.20 RINUNCIA ALLA RIVALSA	15
Art.21 INTERPRETAZIONE DELL'ASSICURAZIONE	15
Art.22 VALIDITA' TERRITORIALE.....	15
SEZIONE I: CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO.....	15
Art.23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	15
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	15
B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	15

Art.24	PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"	16
Art.25	PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.	16
25.1	Committenza auto ed altri veicoli	17
25.2	Danni a mezzi sotto carico e scarico	17
25.3	Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti	17
25.4	Mense/Insegne	17
25.5	Carrelli e Macchine Operatrici	17
25.6	Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia	17
25.7	Danni a condutture ed impianti sotterranei	17
25.8	Danni da cedimento o franamento del terreno	18
25.9	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	18
25.10	Danni da furto	18
25.11	Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori	18
25.12	Cose in consegna e custodia	18
25.13	Responsabilità Civile personale dei Dipendenti	18
25.14	Responsabilità da Incendio	19
25.15	Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche	19
25.16	Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia	19
25.17	Corsi d'istruzione/Altre attività	19
25.18	Proprietà ed uso di cani	19
25.19	Uffici/Magazzini/Parcheggi	19
25.20	Mezzi di trasporto	20
25.21	Consegna/Prelievo/Rifornimento	20
25.22	Gestione di attività e/o servizi	20
25.23	Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli	20
25.24	Lavori di pulizia e manutenzione	20
25.25	Infermeria e pronto soccorso	20
25.26	Inquinamento improvviso ed accidentale	20
25.27	Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione	20
25.28	Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.	20
Art.26	ESCLUSIONI	21
Art.27	LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI	22
Art.28	FRANCHIGIE	23
SEZIONE II: RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI E SMERCIO [attivabile a richiesta dell'ente]		24
Art. 29	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	24
art. 30	NOVERO DEI TERZI	24
art. 31	ESCLUSIONI	24
Art. 32	NUOVI PRODOTTI	26

Art. 33 ESTENSIONE TERRITORIALE	26
Art. 34 CRITERI TEMPORALI (“claims made esteso”).....	26
Art. 35 EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI.....	26
Art 36 CONDIZIONI PARTICOLARI SEZ- II RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTI DIFETTOSI	26
1) Spese straordinarie per indagini ed esami	26
2) Spese straordinarie di pubblicità difensiva.....	26
3) Spese di salvataggio	27
4) Danni patrimoniali puri.....	27
5) Altre esclusioni.....	27
CLAUSOLE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI.....	27
Art. 37 FUSIONE, INCORPORAZIONE, ACQUISIZIONI, AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO ASSICURATO	27
Art. 38 ALIENAZIONE DI UNA SOCIETA' ASSICURATA, FUSIONE O INCORPORAZIONE IN AZIENDE TERZE	28
art. 37 MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO E CALCOLO DEL PREMIO.....	28
Massimale generale unico di polizza:	28
Franchigia frontale:.....	28
Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti per ciascuna sezione di polizza:	28

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<u>ASSICURATO:</u>	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<u>ASSICURAZIONE:</u>	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
<u>BROKER:</u>	L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
<u>SOCIETÀ/ASSICURATORI:</u>	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
<u>CONTRAENTE:</u>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
<u>FRANCHIGIA:</u>	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'assicurato.
<u>SCOPERTO:</u>	La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico.
<u>INDENNIZZO:</u>	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
<u>MASSIMALE PER SINISTRO:</u>	La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<u>SELF INSURED RETENTION (S.I.R.)</u>	L'importo, comprensivo anche delle spese di gestione del Sinistro (quali, a titolo esemplificativo, le spese di perizia, gli onorari di medici-legali, gli onorari di consulenti legali) che la Contraente tiene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa.
<u>PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE:</u>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
<u>RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL):</u>	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso

	l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.
<u>POLIZZA:</u>	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
<u>PREMIO:</u>	La somma dovuta dal contraente alla società.
<u>RISCHIO:</u>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<u>SINISTRO:</u>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<u>SINISTRO IN SERIE</u>	una pluralità di sinistri derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro. Se il primo sinistro di una serie come sopra descritta si è verificato prima della decorrenza della presente polizza, tutti i sinistri appartenenti alla medesima serie si intendono esclusi dalle garanzie di polizza.
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO:	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contraente/assicurato. <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a "dipendenti o prestatori di</p>

	lavoro” di cui alla presente definizione.
<u>COSE:</u>	Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali.
<u>DANNI:</u>	I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti.
<u>DANNI CORPORALI:</u>	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
<u>DANNI MATERIALI:</u>	La distruzione o il danneggiamento di cose.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
- attribuite, consentite e delegate all'Ente contraente, ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'assicurato, salvo che ne derivi all'assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.L. 52/2016 e ss.mm.ii..

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate del presente contratto, le Società Geofor esercita:

- Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ed effettuare le attività accessorie e strumentali del servizio sopra-indicato;
- Raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e assimilati;
- Spedizione e commercializzazione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ove queste attività siano previste e consentite dalla legge e ove siano riferite ai rifiuti urbani e assimilati;
- Gestione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
- Esercizio delle attività di autrasporto rifiuti in conto proprio;

- Produzione e vendita di energia ricavata dalla gestione degli impianti di trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti;
- Autotrasporto di cose in conto terzi in quanto necessario allo svolgimento delle attività sopraindicate;
- Trasporto di rifiuti pericolosi, e non, prodotti nei centri di raccolta propri e/o di terzi;
- Produzione, distribuzione e vendita di compost e/o ammendante agricolo ricavato dal trattamento della frazione organica selezionata dal rifiuto;

PRECISAZIONE: In relazione ai rischi coperti dalla presente polizza e derivanti a Geofor Spa dallo svolgimento dell'appalto per la raccolta dei rifiuti urbani per conto del Comune di Pisa, la Società rinuncia alla rivalsa e surrogazione verso il Comune, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo. Inoltre il Comune di Pisa si considera terzo a tutti gli effetti nei confronti della presente copertura.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art.1 DURATA DELL' ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga, salvo ulteriori proroghe concordate fra le parti. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo.

I limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza annuale.

Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 35 e 63 D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di ripetizione del servizio espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. Si rimanda allo Schema di Contratto per le modalità di esercizio del rinnovo

Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla

Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Qualora l'Ente ne faccia richiesta, il pagamento potrà essere effettuato in rate semestrali senza alcun aggravio di premio.

Art.3 CLAUSOLA BROKER

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del **12,00 %** sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo residuo. Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta in uno dei seguenti modi: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art.6 VARIAZIONI DI RISCHIO

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). La

società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall'assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni. In tal caso la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'assicurato/contraente può recedere dall'assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Art.8 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.9 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

Art.10 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.

Art.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

Art.12 ALTRE ASSICURAZIONI

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.

Art.13 ELEZIONE DI DOMICILIO

La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

Art.14 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso in caso di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del contraente e/o dal broker.

Art.15 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il contraente deve darne avviso scritto alla società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Ai fini della garanzia **RCO** l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal

giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l'assicurato deve dare comunicazione alla società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art.16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La società non riconosce ed assume spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La società non risponde di multe od ammende.

Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

Art.18 CORRISPONDENTE/COVERHOLDER (OPERATIVA SOLO NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE A SOTTOSCRITTORE LLOYD'S)

Con la sottoscrizione della presente polizza si prende atto che l'assicurato e/o contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio..... (qui di seguito indicato come "broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicatoPertanto:

a1. Ogni comunicazione effettuata al broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'assicurato e/o contraente, oppure

a2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'assicurato e/o contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure

b2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

Art.19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art.20 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Art.21 INTERPRETAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.22 VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada. Nel caso di partecipazione a stage, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in tali paesi.

L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

SEZIONE I: CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Art.23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa".

La società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di

lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalità permanente;

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc...) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
 - per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
 - direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

Art.24 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Si conviene che non sono considerati terzi i dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I dipendenti sono invece considerati terzi:

- per danni arrecati a cose di loro proprietà;
- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.

Ad eccezione del contraente, tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi.

Art.25 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:

25.1 Committenza auto ed altri veicoli

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni", lettera b), l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente/assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica S. Marino. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

25.2 Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

25.3 Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del contraente ed altro. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

25.4 Mense/Insegne

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino.

25.5 Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.

25.6 Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera p)", la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

25.7 Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell'appaltatore.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

25.8 Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia e il limite di risarcimento previsti nell'apposita tabella.

25.9 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

25.10 Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

25.11 Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

25.12 Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

25.13 Responsabilità Civile personale dei Dipendenti

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, S'intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in qualità:

- quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
- quella di "responsabile dei lavori", di "coordinatore della progettazione dei lavori", di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente.

Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Legge sulla Privacy", nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

25.14 Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

25.15 Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi/cabine elettriche

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:

- fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non,
- tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, anche da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

25.16 Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; squadre di volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi ecc.... compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività.

E' compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia.

25.17 Corsi d'istruzione/Altre attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esercizio di corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, attività di laboratorio, visite a stabilimenti; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.

25.18 Proprietà ed uso di cani

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di cani.

25.19 Uffici/Magazzini/Parcheggi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi.

25.20 Mezzi di trasporto

La garanzia comprende la responsabilità Civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici anche non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.

25.21 Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

25.22 Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo e/o sociale.

25.23 Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.

25.24 Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

25.25 Infermeria e pronto soccorso

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

25.26 Inquinamento improvviso ed accidentale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera c)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- di cui l'Assicurato sia responsabile a titolo di danno ambientale;
- causati dalla gestione di impianti per il deposito, il trattamento o l'eliminazione rifiuti in genere (p.es. discariche, inceneritori di rifiuti o sostanze speciali);

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

25.27 Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, compresa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non improvviso e accidentale.

25.28 Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti

dell'assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

25.29 Postuma per riparazioni

Ferma l'esclusione per i danni cagionati da difetto originario delle macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, la garanzia comprende i danni conseguenti all'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione, a condizione che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di durata del contratto e che il danno si sia verificato non oltre sei mesi dall'esecuzione dei lavori stessi, e comunque, non oltre la data di scadenza della polizza.

Art.26 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, tranne quanto previsto alla clausola "Inquinamento improvviso ed accidentale";
- d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola "Danni da furto";
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, tranne quanto previsto alla clausola "Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori" e "postuma riparazioni";
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto alla clausola "Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni" se attivata.
- i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzie R.C.O.;
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
- n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
- o) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005

- p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia "nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- q) derivanti dalla malpractice medica
- r) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).
- s) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
- t) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
- u) in relazione alla proprietà di fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, muffe, nonché da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa ed accidentale di tubazioni e/o condutture;
- v) a natanti nonché i danni derivanti da proprietà o attività in ambito "off-shore"
- w) a velivoli
- x) a cose in consegna e custodia, salvo quanto previsto dall'art. "cose in consegna e custodia" e "responsabilità da incendio".

Art.27 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art.28 FRANCHIGIE

Relativamente alla copertura assicurativa di R.C.T., le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate alle seguenti condizioni:

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nella scheda di polizza che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali **al di sotto della franchigia di polizza**, la società provvederà alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità transattiva dal danneggiato ed inoltrerà ogni sei mesi al contraente, allegando tutta la documentazione utile a comprovare l'attività negoziale intrapresa, un rendiconto complessivo dei sinistri definiti con indicazione dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- proposta di importo da liquidare al terzo danneggiato

Resta inteso che per i sinistri sotto franchigia, la Società richiederà formale consenso all'Ente Contraente per inoltrare la proposta di liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l'Ente Contraente ha trenta giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società. In assenza di riscontro da parte dell'Ente Contraente entro il predetto termine, la proposta s'intenderà accettata. Ricevuto il suddetto rendiconto, il contraente provvederà al pagamento diretto al terzo danneggiato dell'importo complessivamente definito inerente le franchigie. Il contraente, pertanto, rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 1917, secondo comma, C.C. In accordo con il contraente, la società deciderà per quali sinistri provvedere direttamente al pagamento al terzo danneggiato, anticipando il relativo importo di franchigia a carico del contraente stesso.

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali al di sopra della franchigia di polizza, la società provvederà alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità transattiva dal danneggiato ed alla relativa liquidazione al danneggiato stesso in condivisione con il contraente.

In ogni caso la società resterà obbligata al pagamento per la liquidazione degli importi eccedenti la franchigia e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla franchigia resterà a totale carico del contraente, fermo restando che, in accordo con il contraente, la società può decidere per quali sinistri provvedere direttamente al pagamento al terzo danneggiato, anticipando il relativo importo di franchigia a carico del contraente stesso.

La società è tenuta ad operare nell'interesse del contraente anche con riferimento agli oneri a suo carico in ordine alle franchigie. Alla fine di ciascun semestre, la società provvederà nei confronti del contraente al recupero delle predette franchigie mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- Importo liquidato
- Data del pagamento
- Importo da recuperare
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)

A ricevimento della sopra citata documentazione, il contraente si obbliga a rimborsare alla società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati; ciò entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento riepilogativo di cui sopra.

Le parti prendono atto che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto da parte del contraente al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non previamente approvati dalla società, restano a totale carico del contraente.

SEZIONE II: RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI E SMERCIO [ATTIVABILE A RICHIESTA DELL'ENTE]

ART. 29 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore, quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi che abbiano come conseguenza la Morte, Lesioni corporali o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un difetto dei prodotti dallo stesso fabbricati o lavorati o anche solo venduti, distribuiti o commercializzati, dopo la loro consegna.

La garanzia è operante anche per danni da interruzione o sospensione, sia totale che parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termine di polizza. L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto colposo o doloso delle persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurato/Contraente dichiara di non essere a conoscenza, alla data di stipulazione della presente assicurazione, di circostanza suscettibili di impegnare le garanzie della stessa.

L'assicurazione è valida anche per i prodotti dati in comodato d'uso, leasing e locazione, esclusa comunque l'errata utilizzazione dei prodotti stessi (salvo che tale errata utilizzazione sia riconducibile a responsabilità dell'Assicurato).

Per prodotti s'intendono anche imballaggi, istruzioni per l'uso, incarti, omaggi, materiale promozionale e in genere quant'altro formi oggetto dell'attività, comprese le promozioni e/o pubblicità con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

ART. 30 NOVERO DEI TERZI

vengono considerati Terzi tutte le persone fisiche e giuridiche e qualunque soggetto in ogni configurazione ad esclusione de:

- a) l'Assicurato;
- b) il Rappresentante Legale dell'Assicurato stesso.

ART. 31 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende:

- a) le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto stesso;
- b) le spese sostenute dall'Assicurato in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- c) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti risultati difettosi o presunti tali;
- d) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.), salvo quanto disposto dall'art. "Fonti radioattive" previsto dalla presente Polizza.

- e) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- f) derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici artificiali;
- g) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica; per "atto di terrorismo" si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa; per "contaminazione" si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
- h) da furto;
- i) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali;
- j) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione all'attività assicurata, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k) di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni di natura punitiva, incluso "punitive and exemplary damages";
- l) connessi al virus dell'AIDS, HIV, tutte le sindromi di AIDS correlate ai virus HIV ARC, nonché tutte le conseguenze attribuibili alla paura o sospetto dell'infezione;
- m) connessi al BSE/TSE (incluso la malattia Creuzfeldt-Jakob e varianti della malattia Creuzfeldt-Jakob);
- n) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- o) derivanti dalla fabbricazione, commercializzazione, somministrazione, manipolazione, vendita e / o stoccaggio di / dei:
 - Sangue, plasma o qualsiasi altro prodotto in base a componenti sanguigni;
 - Seguenti prodotti e/o sostanze chimiche:
 - Chlorofluorocarbons (CFs)
 - Chromate copper arsenate (CCA)
 - Dioxins – halogenated and furans
 - Halons
 - Latex (a base naturale)
 - Metil-terziario butil-etero (MTBE)
 - Difenili policlorati (PCB)
 - Silicone per protesi mammarie
 - Tabacco e prodotti di tabacco
 - Formaldeide nelle resine ureiche (Urea formaldeide foam UFF)
 - Derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore automobilistico/aeronautico/aerospaziale;
- p) danni Patrimoniali Puri.

ART. 32 NUOVI PRODOTTI

La Società si impegna ad estendere provvisoriamente la copertura a nuovi prodotti non rientranti nel novero della attività dichiarata, fermo l'obbligo dell'Assicurato di darne comunicazione alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal giorno della messa in commercio, fornendo tutti gli elementi atti alla valutazione del rischio.

La Società, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, fornirà all'Assicurato le condizioni di garanzia ed il sovrappremio relativo all'aumento di rischio.

Qualora non si trovi accordo sulle condizioni di assicurazione, le Parti avranno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso l'assicurazione rimarrà in vigore anche in favore dei nuovi Assicurati fino allo scadere del preavviso, fermo tuttavia il diritto della Società di percepire il rateo del maggior premio calcolato applicando il tasso di polizza al fatturato dei nuovi Assicurati.

In caso di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta in quanto versata all'erario.

ART. 33 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel Mondo intero ad esclusione di U.S.A. e Canada.

ART. 34 CRITERI TEMPORALI ("CLAIMS MADE ESTESO")

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Polizza ed entro un anno dalla scadenza della medesima, indipendentemente dalla data in cui ha avuto origine il danno.

ART. 35 EFFICACIA TEMPORALE DELLA GARANZIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di durata dell'assicurazione indipendentemente dalla data di consegna e/o vendita.

ART 36 CONDIZIONI PARTICOLARI SEZ- II RESPONSABILITA' CIVILE DA PRODOTTI DIFETTOSI

1) Spese straordinarie per indagini ed esami

Si conviene che la presente polizza fornirà inoltre copertura per le parcelle e le spese legali e peritali, ragionevolmente sostenute con la preventiva autorizzazione scritta della Società, derivanti dall'obbligo per legge, di presenziare a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga, promossa da una persona o istituzione autorizzata per legge a condurla, volti nei confronti della Società, per un accertato o presunto difetto di prodotti assicurati.

La garanzia è prestata col sottolimito di € 25.000,00 per sinistro e per anno.

2) Spese straordinarie di pubblicità difensiva

La copertura è estesa alle Spese di Pubblicità ragionevolmente sostenute in conseguenza di una Contestazione non esclusa dalle condizioni di polizza e avanzata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Copertura.

Ai fini della presente estensione si conviene che per Spese di Pubblicità si intendono gli oneri e le spese sostenuti da un Assicurato, con il consenso scritto della Società, ritenuti necessari per l'ideazione e l'attuazione di una campagna pubblicitaria con l'obiettivo di prevenire o mitigare le conseguenze di una richiesta di risarcimento per difetto di prodotto.

La presente estensione è prestata con un sottolimito di € 50.000,00 per sinistro e per anno.

Tale importo è compreso e non aggiunto al massimale aggregato totale indicato in polizza.

3) Spese di salvataggio

La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento (con esclusione dei costi di ripristino, ricostruzione, sostituzione ed eventuale ritiro di prodotti e/o merci) non inconsideratamente fatte dall'Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto di cui esso Assicurato sia ritenuto responsabile purché coperto dalle garanzie prestate dal presente contratto.

4) Danni patrimoniali puri

Con parziale deroga a quanto previsto dall'art. 31 lettera p della sez. II, la presente copertura assicurativa si estende alle richieste di risarcimento formulate da terzi contro l'Assicurato a seguito di danni patrimoniali, intendendosi come tali le perdite pecuniarie che non siano conseguenza di danni a persone o a cose/animali. La presente estensione è prestata con un sottolimito di € 50.000,00 per sinistro e per anno e una franchigia minima di € 10.000,00.

5) Altre esclusioni

a) le richieste risultanti da interruzioni e/o sospensioni di attività di terzi determinatesi unicamente per ordine di qualsiasi autorità competente, allo scopo di effettuare operazioni di indagine, accertamento, ispezione, prove, test, verifiche e simili su uno o più prodotti dell'Assicurato, difettosi o presunti tali;

b) indennizzi previsti contrattualmente a favore degli utenti per distacchi programmati dalle Autorità

c) le richieste derivanti da azioni di responsabilità assunte volontariamente, laddove escluse dalla presente polizza;

d) le richieste relative a:

1. alla violazione di brevetti e altri marchi depositati;

2. spese da chiunque sostenute per il recupero dell'immagine;

3. contenziosi insorti dall'indizione di gare d'appalto e/o procedure previste dal Codice dei Contratti e s.m.i.;

4. controvalore dei prodotti, da chiunque avanzate.

f) le richieste, da chiunque avanzate, relative a danni patiti da soggetti (fisici o giuridici) diversi dagli acquirenti e/o utilizzatori dei prodotti forniti dall'Assicurato;

CLAUSOLE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 37 FUSIONE, INCORPORAZIONE, ACQUISIZIONI, AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO ASSICURATO

In caso di fusioni, incorporazioni, acquisizioni di aziende o di Rami d'Azienda o in generale di ampliamenti del perimetro assicurato, l'assicurazione è automaticamente estesa alle nuove aziende, attività e rischi. Se l'aumento dei ricavi annui derivanti da tali operazioni è superiore al 20% del precedente complesso dei ricavi della società assicurata, ferma l'automatica estensione della garanzia, il Contraente è tenuto a dare avviso alla Società della nuova situazione entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi della circostanza e deve fornire, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa domanda della Società, le informazioni da essa ragionevolmente richieste. Se il Contraente non rispetta detti termini, l'assicurazione dei nuovi rischi rimane sospesa con effetto retroattivo dall'origine e riprende dalle ore 24:00 del giorno dell'avvenuto adempimento di ciascuno degli obblighi di cui sopra.

L'eventuale premio addizionale al tasso in corso, salvo diverso accordo, verrà corrisposto in sede di regolazione del premio a consuntivo, dopo il termine dell'esercizio.

Qualora la Società non intenda estendere l'assicurazione alle condizioni in corso, essa invierà al Contraente una proposta di nuove condizioni. In caso di mancato accordo, le Parti avranno diritto – entro

60 (sessanta) giorni dalla ricezione della proposta - di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso l'assicurazione rimarrà in vigore anche sui nuovi rischi fino allo scadere del

Massimale generale unico di polizza:	Franchigia frontale:
Euro 5.000.000	Euro 1.000
per ogni sinistro	per ogni sinistro

preavviso, fermo tuttavia il diritto della Società di percepire il rateo del maggior premio calcolato applicando il tasso in corso ai nuovi rischi. La Società rimborserà altresì al Contraente la quota di premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta se ed in quanto versata all'erario, e/o effettuerà il conguaglio fra premi imponibili dovuti e da restituire, applicando l'imposta alla eventuale differenza attiva. Qualora per i nuovi rischi assicurati esistano altre coperture assicurative, la presente Polizza opererà fino alla loro scadenza per "Differenza di Condizioni" (D.I.C.) e/o per "Differenza di Limiti" (D.I.L.) rispetto ad esse.

ART. 38 ALIENAZIONE DI UNA SOCIETA' ASSICURATA, FUSIONE O INCORPORAZIONE IN AZIENDE TERZE

In caso di alienazione, oppure di fusione o incorporazione di un ramo d'Azienda, di un'azienda o dell'intero complesso delle attività cui la presente Polizza si riferisce, la Contraente deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.

L'assicurazione, qualora il premio sia stato pagato, continua in favore dell'acquirente per 90 (novanta) giorni da quello dell'alienazione, limitatamente alle attività oggetto dell'alienazione, fusione o incorporazione. Trascorso questo termine, l'assicurazione relativa alle medesime attività cessa se l'acquirente o incorporante non ha dichiarato, per iscritto, di voler subentrare nel contratto. In tal caso, la Società è tenuta, nei confronti della Contraente o degli aventi diritto, al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, esclusa l'imposta governativa se ed in quanto versata all'erario.

ART. 37 MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO E CALCOLO DEL PREMIO

Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti per ciascuna sezione di polizza:

(laddove non diversamente indicato, si applica la franchigia frontale)

SEZIONI DI POLIZZA		Scoperti per sinistro (in % del danno)	Franchigie per sinistro (*)	Massimo scoperto per sinistro	Massimale unico (**)
I - RC TERZI E R.C.O.	(limite per ogni danneggiato RCO € 3.000.000,00)	=	Frontale	=	5.000.000
II - RC PRODOTTI [Sezione Aggiuntiva attivabile a richiesta – non oggetto di base d'asta]		=	5.000	=	500.000

Tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR			
Garanzia	Scoperto	Franchigia	Massimo Risarcimento
Ogni e qualsiasi danno RCT	nessuno	Frontale	I massimali RCT di polizza
Ogni e qualsiasi danno RCO	nessuno	Frontale	I massimali RCO di polizza
Danno biologico nell'ambito RCO	nessuno	€ 1.000,00	Massimali di polizza
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10%	Minima € 500,00	€ 150.000,00
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno	10%	Minima € 500,00	€ 150.000,00
Inquinamento accidentale	10%	Con il minimo di € 1.500,00 per sinistro	€ 150.000,00
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	Con il minimo di € 2.500,00	€ 150.000,00 per sinistro per anno
Danni da inosservanza della legge sulla Privacy	10%	Minimo € 500,00	€ 250.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10%	Minimo € 500,00	€ 250.000,00
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti	Nessuno	€ 500,00	€ 250.000,00
Danni da Incendio	Nessuno	Frontale	€ 400.000,00
Danni da Furto	15%	€ 1.500,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori	10%	€ 1.000	€ 100.000,00
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate e movimentate	15%	€ 1.500,00	€ 150.000,00
Cose in consegna e custodia	10%	€ 1.000,00	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Riparazioni	10%	Minimo di € 1.000,00 per sinistro	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Danni subiti dai veicoli in sosta nell'ambito della movimentazione dei contenitori di rifiuti	Nessuno	€ 1.000,00	€ 15.000,00 per sinistro con il massimo per anno di € 250.000,00

(*) In caso di compresenza di scoperto e franchigia sulla stessa garanzia, la franchigia opera come “scoperto minimo”

(**) Sotto limite unico per evento e in aggregato per ogni periodo di assicurazione, entro il massimale generale unico di polizza ed entro i massimali previsti per ciascuna sezione di polizza.

La Società

Il Contraente

CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

Calcolo del premio RCTO		
Fatturato annuo lordo	Tasso finito pro-mille	Premio finito ed acquisito
€ 60.000.000,00=	‰	€.....=
Calcolo del premio RC Prodotti [Indicazione non valida ai fini del punteggio relativo alla offerta economica – Non valevole ai fini del calcolo della base d’asta]		
Fatturato annuo lordo – vendita Compost	Tasso finito pro-mille	Premio finito ed acquisito
€ 100.000,00=	‰	€.....=

Tale premio è valido per tutte le sezioni e soggetto a regolazione.

Dichiarazione del contraente Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile

Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di assicurazione qui sotto richiamati:

- Art. 06 - Variazioni di rischio**
- Art. 07 - Recesso in caso di sinistro**
- Art. 15 - Obblighi del contraente in caso di sinistro**
- Art. 09 - Foro competente**
- Art. 12 - Altre Assicurazioni**
- Art. 22 - Validità Territoriale**
- Art. 24 – Precisazioni sulla qualifica di Terzo**
- Art. 26 – Esclusioni**
- Art. 27 – Limitazione ed esclusioni embarghi e sanzioni**
- Art. 28 – Franchigia e SIR**
- Art. 30 – Massimali, Limiti di risarcimento e Calcolo del Premio**

La Società

Il contraente

Geofor S.P.A.

La Società

Il Contraente